

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita nel rispetto del codice civile e del D.Lgs 117 del 3.7.2017 o Codice del Terzo settore, l'associazione "Associazione Amici della Fondazione Stella Maris", simbolicamente rappresentata con un logo da "una stella dorata ad 8 punte inscritta in un cerchio a sfondo blu, contornato da stelle più piccole (12); intorno al cerchio compare la scritta Associazione Amici della Fondazione Stella Maris - ODV" "

L'associazione userà nella denominazione e in ogni segno distintivo, atto, corrispondenza o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "ente del terzo settore" o dell'acronimo "Ets".

L'Associazione verrà iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo settore o RUNTS. Gli estremi di iscrizione al RUNTS saranno indicati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2 - SEDE e DURATA

L'associazione ha sede legale in Calambrone viale del Tirreno 331 Comune di Pisa.

Il cambio della sede nell'ambito dello stesso comune non costituisce modifica dell'atto costitutivo. Potranno essere aperte sedi secondarie o operative sia in Italia che all'estero.

La sua durata è illimitata. Può essere sciolta come descritto al successivo art. 17.

ART. 3 - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

Scopo principale dell'associazione è l'esercizio di attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 a beneficio di bambini e/o giovani svantaggiati in qualsiasi parte del mondo, ed in particolare;

- sostegno con contributi in danaro o in beni e servizi alle attività svolte presso l'ospedale di Neuropsichiatria Infantile della Fondazione Stella Maris, attività di sostegno alla degenza, non coperte dai fondi del SSN

- attività di assistenza sociale e socio-sanitaria collegata alla cura, alla riabilitazione, all'assistenza finalizzate al reinserimento dei giovani affetti da disagio psichico o da disabilità psicofisica.

- aiuti e premi allo studio o alla formazione nel settore delle malattie della Neuropsichiatria dell'Età Evolutiva.

- Diffusione della conoscenza della attività svolte dalla Fondazione Stella Maris nel settore della disabilità neuropsichica giovanile, tramite i mezzi della comunicazione sociale per sensibilizzare tutti i cittadini ai problemi del settore.

Potrà svolgere anche altre attività, secondarie e strumentali a quella principale.

Nell'ambito dei suddetti scopi le attività concrete da svolgere saranno individuate dal Consiglio direttivo, con

l'approvazione dell'assemblea e potranno essere realizzate sia direttamente sia attraverso altre istituzioni autorità o enti che svolgono analoghe finalità e che operano nel settore.

Per raggiungere i propri scopi, l'associazione può organizzare o partecipare a eventi e manifestazioni pubbliche o private. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

L'associazione non persegue scopi di lucro. Gli eventuali utili, avanzi di gestione, fondi, riserve, non possono essere ripartiti, anche indirettamente, tra i soci, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali o al di fuori degli scopi istituzionali, né durante la vita dell'associazione né al suo scioglimento.

La documentazione e l'attività dell'Associazione è resa pubblica e accessibile attraverso il proprio sito web; per particolari documenti il Consiglio direttivo potrà prevederne l'accesso tramite registrazione.

ART. 4 - I SOCI

Sono ammessi a far parte dell'associazione tutte le persone che accettano le disposizioni dello statuto e dell'eventuale regolamento interno, che condividono gli scopi dell'associazione e si impegnano a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale si dovranno specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni della legge 30/06/2003 N.196 e successive modifiche tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione, previo assenso scritto del socio. Il diniego di ammissione va motivato. All'atto dell'ammissione il socio versa la quota sociale annuale fissata dal Consiglio direttivo; il socio s'impegna, altresì, a versare una quota nella misura determinata annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio per le spese di gestione.

Qualora la domanda non venga respinta nei due mesi dalla richiesta, la stessa si intende accolta e il socio acquista diritti e doveri col pagamento della quota sociale, restando salve le prerogative del Consiglio direttivo.

Il socio è tenuto al pagamento del rinnovo annuale delle quote stabilite, da versare prima dell'assemblea che approva il bilancio o comunque prima dell'evento, se precedente, che attribuisce l'esercizio di un diritto oppure entro l'anno solare, con i limiti che ne derivano per l'esercizio dei diritti.

La quota associativa è intrasmissibile.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente

a titolo di volontariato e sono totalmente gratuite.

Ci sono tre categorie di soci:

- 1) Soci Ordinari: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali, purché in regola con il pagamento delle quote dovute;
- 2) Soci Sostenitori. Coloro che integrano la quota sociale con offerte che periodicamente vengono stabilite dal Consiglio direttivo, hanno gli stessi diritti dei soci ordinari. La quota annuale è deliberata dal Consiglio Direttivo.
- 3) Soci Onorari, possono essere dipendenti della Fondazione Stella Maris o ex dipendenti o familiari di pazienti ecc. che si sono distinti per meriti particolari per impegno ed oneri sostenuti in particolari iniziative dell'associazione, che dedicano un particolare e specifico impegno personale nell'Associazione. I soci onorari sono nominati dal Consiglio su proposta del Presidente o di un socio in carica, sono membri permanenti e decadono o per recesso spontaneo, o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, quando vengano meno le condizioni che hanno determinato la nomina (v. successivo art.7). Non hanno quota associativa obbligatoria e prestabilita.

ART. 5 - DIRITTI DEI SOCI

I soci aderenti all'associazione (Ordinari, Sostenitori, e Onorari) hanno diritto di partecipare alle assemblee, eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente statuto.

Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

ART.6 - DOVERI DEI SOCI

I soci svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali.

L'attività dell'Associazione è svolta avvalendosi prevalentemente delle prestazioni dei volontari associati. L'attività dei volontari non può essere retribuita ed è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Sarà stipulata apposita assicurazione a copertura dell'attività dei volontari.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto.

ART.7 - RECESSO-ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di ricezione della stessa. Può ripresentare domanda di iscrizione non prima di tre anni dal recesso volontario.



Il mancato pagamento delle quote annuali (quando dovuto) comporta recesso automatico; i soci possono riacquistare i diritti col versamento delle quote pregresse.

Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art.6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

L'esclusione del socio deliberata dal Consiglio direttivo deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile; fino a tale ratifica il socio conserva i diritti e doveri esercitabili.

I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

ART.8 - GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il presidente
- l'organo di controllo e revisione del bilancio, quando previsto, o quando nominato dall'assemblea.

Tutte le cariche sociali sono assunte ed esercitate a totale titolo gratuito e durano tre anni.

I soci in carica sono rieleggibili.

Le nuove candidature devono essere proposte o presentate, senza specifiche formalità, al consiglio direttivo, anche tramite l'indirizzo di posta elettronica dell'Associazione, entro il 28/29 Febbraio dell'anno del rinnovo, per la successiva assemblea annuale.

Tutte le cariche sono incompatibili con incarichi governativi o istituzionali a livello nazionale e locale. Agli amministratori si applica l'art.2475-ter del codice civile sul conflitto di interessi.

ART.9 - L'ASSEMBLEA

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci costituita da tutti i soci è convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale, dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- avviso scritto da inviare tramite messaggio di posta elettronica agli associati, almeno 12 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- avviso affisso nei locali della sede legale o pubblicato nel sito web almeno 12 giorni prima; tale forma costituisce convocazione ufficiale.

L'assemblea è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.

Deve inoltre essere convocata:

- a) quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
- b) quando lo richieda almeno un decimo dei soci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori, la data e l'ora e la sede ove si tiene la riunione.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Ogni socio, di qualunque categoria, ha diritto di esprimere un solo voto e può ricevere non più di due deleghe in rappresentanza di altrettanti soci. Gli amministratori non possono dare e ricevere deleghe; non possono votare per l'approvazione del bilancio.

Ai sensi dell'art.24 del Codice del Terzo settore si potrà prevedere la partecipazione e il voto per corrispondenza o posta elettronica o altri mezzi telematici purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o dal presidente stesso o da altro incaricato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario o altro estensore, trascritto su apposito registro, conservato nella sede dell'associazione.


Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'assemblea ordinaria

- a) elegge e revoca il Presidente
- b) elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- c) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- d) approva il bilancio consuntivo o rendiconto e il preventivo di spesa annuale predisposti dal Consiglio Direttivo;
- e) approva l'importo della quota sociale annuale e quello per le spese di gestione;
- f) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio direttivo;
- g) approva il programma annuale dell'associazione;
- h) ratifica l'apertura di nuove sedi;
- i) elegge l'organo di controllo e revisione quando obbligatorio per legge, o quando l'assemblea delibera in tal senso;
- l) delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali.
- m) elegge, quando proposto dal Consiglio Direttivo, un presidente onorario.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi entro il giorno successivo, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a mag-



gioranza dei presenti; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno.

L'assemblea straordinaria:

- a) approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 (due terzi) dei soci in prima convocazione o della metà dei soci in seconda convocazione e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- b) scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 (tre quarti) dei soci in entrambe le convocazioni.

ART.10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea e composto da sei a dieci membri, che dovranno essere iscritti al RUNTS entro trenta giorni dalla nomina.

La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio direttivo stesso, a mezzo posta elettronica o fax almeno due giorni prima.

Il Consiglio Direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
3. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo o resoconto e il preventivo di spesa annuale.
4. ammette i nuovi soci. Può riammettere soci receduti che ne facciano richiesta scritta non prima di tre anni dal recesso volontario. Stabilisce l'importo delle quote sociali annuali e dell'eventuale quota per le spese di gestione, da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
5. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.7 del presente statuto;
6. può proporre all'assemblea la nomina, tra i soci, di un presidente onorario senza poteri specifici ma con funzioni di rappresentanza o altre funzioni delegate dal presidente in carica.
7. delibera l'apertura di nuove sedi secondarie o operative, che saranno ratificate nella prima assemblea utile, nominandovi i responsabili e indicando le competenze, le spese di gestione e organizzative comprese eventuali coperture assicurative.

Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario, (tutti eletti nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso), inoltre è membro di diritto del Consiglio, il Presidente in carica della Fondazione Stella Maris.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti o anche

la metà di essi se vi partecipa il presidente. Le delibere devono avere il voto favorevole della maggioranza dei presenti, a parità di voti prevale il voto del presidente.

In caso di decadenza, dimissioni o recesso di membri del consiglio direttivo il consiglio stesso potrà funzionare fino alla scadenza se permane almeno la metà di essi. Se il componente ricopre una carica, ne viene eletto un altro in sostituzione. In caso di decadenza del presidente o di oltre la metà del consiglio viene convocata entro due mesi l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e/o nuovo consiglio direttivo, salvo che succeda nell'ultimo semestre di mandato, in tal caso si rinvia all'assemblea annuale e la gestione ordinaria viene affidata, nell'ordine, al presidente, vice presidente, tesoriere/segretario, componente più anziano.

ART.11 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea.

Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Dispone dei fondi sociali, in accordo col tesoriere.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono esercitate dal vicepresidente e, in mancanza, dal tesoriere o dal segretario o infine dal consigliere più anziano.

Può essere revocato dall'Assemblea in seduta ordinaria.

ART.12 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE

Quando obbligatorio per legge l'assemblea nomina un organo di controllo, composto da uno a tre membri con funzioni di controllo sull'osservanza della legge, dello statuto e della corretta amministrazione.

In caso di superamento dei limiti previsti all'art.31 del Codice del Terzo settore, avrà anche la funzione di organo di revisione e i suoi componenti dovranno essere tutti revisori contabili iscritti nell'apposito registro. La nomina dell'organo di controllo potrà avvenire anche volontariamente (in mancanza di obblighi di legge) su delibera dell'assemblea dei soci.

ART.13 - I MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:

- dalle quote sociali versate all'atto dell'ammissione;
- dalle quote versate dai soci nella misura eventualmente decisa ogni anno dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea, per le spese di gestione;
- dalla quota del cinque per mille delle imposte personali;
- dai contributi di enti pubblici e privati o anche di privati sostenitori finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti.
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura



provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali, raccolti direttamente e tramite l'istituzione di cc/cc intestati all'associazione; il Consiglio direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione; - da iniziative promozionali.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con lo statuto, con l'eventuale regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio. L'intero patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria.

ART.14 - BILANCIO E LIBRI SOCIALI

I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo, in conformità al disposto dell'art. 13 D.Lgs 117/2017 approvati dall'assemblea e depositati al RUNTS.

Il consiglio direttivo documenta nella relazione al bilancio il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte dall'associazione.

Il bilancio di esercizio o rendiconto e il preventivo di spesa sono approvati dall'assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo e del preventivo di spesa deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo o rendiconto e il preventivo di spesa sono depositati presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dell'assemblea; possono essere consultati da ogni associato.

L'associazione tiene i libri obbligatori per legge. Gli associati hanno diritto ad esaminare i libri sociali previa richiesta al Consiglio Direttivo.

ART.15 - MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile secondo quanto previsto all'art.9. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con lo scopo sociale, con il regolamento interno eventualmente approvato e con il Codice del Terzo settore.

ART.16 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata a favore di associazioni ed enti del terzo settore con analoghe finalità di utilità sociale sentiti l'Ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs 117/2017 e/o eventuali altri organismi di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia."

Firmato: Roberta Rezoalli

ROBERTO ROSSELLI notaio

